

Il Consiglio federale
Dipartimento: DFI
Servizio: SLR

Contatto
Mappa del sito
DE FR **IT** RM EN


Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Servizio per la lotta al razzismo SLR
Guida giuridica per vittime di discriminazione razziale

Trova

Introduzione	Quadro giuridico	Ambiti di vita	Risoluzione extragiudiziale delle controversie	Informazioni per i consultori	Definizioni e bibliografia	
--------------	------------------	----------------	--	-------------------------------	----------------------------	--

Guida giuridica per vittime di discriminazione razziale

Ambiti di vita

Arte e scienza

Satira e umorismo

Modi di procedere e vie legali (<https://www.rechtsratgeber-rassismus.admin.ch/i213.html>)

Modi di procedere e vie legali

Per intentare con successo un'azione legale contro una satira o una barzelletta razzista bisogna poter produrre le prove e/o avere dei testimoni.

Un'affermazione razzista riferita a un gruppo di persone (p. es. Ebrei, Kosovari o persone di colore), ma non a una determinata persona, di regola è rilevante soltanto per il diritto penale, ma non per il diritto civile (*art. 261bis* CP).

Raccomandazione generale: è consigliabile raccogliere sin dall'inizio il maggior numero possibile di prove (p. es. corrispondenza, appunti di colloqui e indirizzi di eventuali testimoni), stampare e mettere al sicuro i mezzi di prova scritti. *Attenzione:* le registrazioni di conversazioni e le riprese video effettuate di nascosto sono punibili e non possono essere utilizzate come prova.

Possibili modi di procedere

Denuncia penale

La persona interessata può sporgere denuncia alla competente autorità istruttoria (polizia o ministero pubblico) per violazione della norma penale contro il razzismo (*art.261bis* CP) o per altre fattispecie penali. Dopo la denuncia o l'avvio d'ufficio del procedimento, l'autorità procede all'assunzione delle prime prove. Se l'autorità istruttoria ritiene che gli indizi siano sufficienti, la procura intenta causa dinanzi al competente tribunale penale di primo grado. Se il quadro probatorio è chiaro, generalmente la stessa procura emette una decisione senza adire il tribunale (decreto d'accusa, decreto di abbandono o non luogo a procedere). Maggiori informazioni sulla denuncia.

Eventuali pretese di diritto civile desunte dal reato (p.es. riparazione morale per lesione della personalità ai sensi dell'*art.28* CC) possono essere fatte valere «in via adesiva» nel procedimento penale (*art.122* CPP). Se a discriminare, invece, sono impiegati statali, le pretese di diritto civile non possono essere fatte valere in via adesiva a causa del diritto sulla responsabilità dello Stato.

Maggiori informazioni sulla procedura adesiva (in tedesco).

Processo civile

Di norma, eventuali pretese di diritto civile sono fatte valere già nel procedimento penale (procedura adesiva). In alcuni

casi, tuttavia, è consigliabile separare il procedimento civile da quello penale. Non è però possibile far valere in un processo civile specifiche pretese di diritto civile già avanzate nel corso del procedimento penale.

Tentativo di conciliazione

Secondo l'art.197 CPC il procedimento ordinario deve essere preceduto da un tentativo di conciliazione. L'autorità di conciliazione tenta di indurre le parti a un'intesa che scongiuri il processo. La procedura si svolge senza formalità ed è confidenziale. L'udienza ha luogo entro due mesi dal ricevimento dell'istanza. Le spese della procedura sono di norma a carico dell'attore (art.207 CPC; per le eccezioni cfr. art.113 CPC). Se non si giunge a un accordo, l'autorità di conciliazione rilascia l'autorizzazione ad agire e il processo continua secondo la procedura ordinaria. Maggiori informazioni sulla procedura di conciliazione (in tedesco).

Procedura ordinaria (denuncia per lesione della personalità)

La persona interessata può promuovere un'azione civile per lesione della personalità (art. 28 CC).

Generalmente l'azione è intentata dinanzi al giudice del domicilio o della sede di una delle parti (art. 20 lett. a CPC). Se è dato il necessario interesse, può essere chiesto di proibire, di far cessare o di accertare la lesione della personalità (art. 28a cpv. 1 n. 1-3 CC). È inoltre possibile far valere il diritto a un risarcimento o a una riparazione morale. La riparazione morale ammonta di norma ad alcune centinaia di franchi al massimo.

Se si tratta di una lesione della personalità mediante un'esposizione dei fatti ad opera di un mezzo di comunicazione di carattere periodico, la vittima ha inoltre il diritto di rispondere con una propria esposizione dei fatti (art. 28g segg. CC) e può esigere la pubblicazione di una rettifica sullo stesso mezzo di comunicazione.

Il processo civile è una procedura complessa. È quindi importante farsi assistere da un avvocato o da un servizio di consulenza giuridica. Prima di procedere è necessario ponderare bene le probabilità di successo, poiché la parte che perde la causa deve assumersi tutte le spese. Maggiori informazioni sul processo civile (in tedesco).

Diffusione di opere satiriche o barzellette discriminatorie sulla stampa, alla televisione o alla radio

Reclamo al Consiglio svizzero della stampa

Casi di razzismo sulla stampa, alla televisione o alla radio possono essere segnalati al Consiglio svizzero della stampa che accerta se il codice deontologico dei giornalisti è stato o meno violato e redige una presa di posizione.

Parallelamente, può anche emanare raccomandazioni, ma non ha alcun potere sanzionatorio. Chiunque è legittimato a presentare reclamo al Consiglio svizzero della stampa e la procedura è gratuita.

Reclamo a un organo di mediazione radiotelevisivo

Per i suoi programmi radiotelevisivi, la SRG SSR dispone di propri organi di mediazione, uno per ciascuna delle quattro regioni linguistiche. Ogni organo di mediazione esamina i reclami e funge da mediatore tra le parti. Al più tardi 40 giorni dopo la presentazione di un reclamo, riferisce alle parti sui risultati delle sue indagini e sulle modalità di disbrigo. I reclami devono essere presentati per scritto entro 20 giorni dalla messa in onda della trasmissione. I servizi degli organi di mediazione radiotelevisivi sono gratuiti.

Indirizzi degli organi di mediazione

Ricorso all'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR)

L'AIRR è la massima autorità di vigilanza sui programmi radiotelevisivi del Paese. Nelle sue decisioni tiene conto sia delle esigenze del pubblico sia dell'autonomia delle emittenti radiotelevisive, ma può essere chiamata in causa solo una volta esperita la procedura dinanzi all'organo di mediazione. Pertanto, chi vuole lamentarsi per una trasmissione deve dapprima rivolgersi all'organo di mediazione competente. I servizi dell'AIRR sono in genere gratuiti.